

SENTENZA

sul ricorso proposto da Ferri Francesco, nato a Corato il 08/10/1965, avverso la sentenza del 10/11/2025 della Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto di pronunciare la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore di parte civile Avv. Teodosio Del Prete, che ha insistito per il rigetto del ricorso e per la conferma della sentenza impugnata;
sentiti i difensori dell'imputato, avv. Francesco Mascoli e avv. Stefano Dardes, che hanno entrambi insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha rigettato l'impugnazione proposta contro la sentenza con cui il locale Tribunale aveva condannato Francesco Ferri per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta per distrazione.

2. L'imputato, tramite i propri difensori di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte d'Appello ricondotto il Ferri alla figura dell'amministratore di

fatto, senza considerare che quest'ultima categoria si riferisce alle imprese strutturate in forma societaria e non, come nel caso di specie, alle imprese individuali. Nella vicenda in esame la Corte d'Appello ha compiuto, dunque, una vera e propria analogia *in malam partem*, parificando la figura dell'amministratore di fatto a quella dell'imprenditore individuale occulto. Analogo errore è stato compiuto dalla sentenza di primo grado, che ha qualificato il Ferri appunto come "*imprenditore occulto*", mentre la sua responsabilità penale avrebbe dovuto presupporre un'estensione del fallimento che viceversa, nel caso di specie, è pacificamente assente.

Il tema è stato ulteriormente sviluppato con un motivo nuovo nel quale si è rilevato che il Ferri avrebbe dovuto essere semmai qualificato quale *extraneus*, figura che, tuttavia, nel caso concreto, deve essere esclusa in quanto accessoria alla responsabilità dell'*intraneus* ossia il titolare formale dell'impresa che, a sua volta, è stato assolto. Parimenti non praticabile è la responsabilità quale autore mediato ex art. 48 cod. pen., in quanto, nel caso di specie, l'*intranea* Mastromauro Graziana non è stata ingannata ma era, anzi, consapevole di essere un mero strumento nella disponibilità del Ferri.

2.2 Con il secondo motivo si denunciano, parimenti, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod, proc. pen., violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'applicazione dei criteri individuati dalla giurisprudenza per il riconoscimento, in concreto, dei requisiti dell'amministrazione di fatto. La Corte d'Appello ha riconosciuto che nel caso di specie era assente qualunque delega da parte del titolare dell'impresa, e ha valorizzato una serie di attività (i rapporti con alcuni fornitori, il prelievo peraltro non continuativo degli incassi, le direttive impartite ai dipendenti, la supervisione dei punti vendita) che non necessariamente sono sintomatiche di un autonomo ruolo gestorio, risultando compatibili anche con un mero ruolo operativo.

2.3 Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod, proc. pen., con riguardo alla prova dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d'Appello ha infatti desunto la sussistenza del dolo specifico previsto dall'art. 216, 1° comma n. 2 l.f. dal semplice, parallelo compimento di condotte distrattive, così omettendo quella rigorosa indagine sull'elemento soggettivo richiesta dalla dominante giurisprudenza di legittimità. Si tratta di motivazione talmente carente da non escludere la diversa tesi prospettata dalla difesa e, cioè, la riconducibilità dei fatti allo schema della bancarotta semplice.

2.4 Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod, proc. pen., con riguardo

all'elemento oggettivo della bancarotta per distrazione. La Corte d'Appello e il Tribunale hanno infatti dedotto tale requisito della fattispecie solo dal carattere gratuito del conferimento d'azienda in favore della società di nuova costituzione Gestioni s.r.l., trascurando il fatto che quest'ultima aveva acquisito non solo i beni ma anche tutte le passività della cedente e che il contratto prevedeva esplicitamente la possibilità per i creditori di far valere le proprie ragioni nei confronti della cessionaria. Non essendo emerso se i creditori della fallita si fossero poi avvalsi di tale facoltà, e con quali risultati, era rimasto del tutto indimostrata, pertanto, l'esistenza di un danno a loro carico per effetto dell'operazione in questione. Il Tribunale ha poi evidenziato che il conferimento dell'azienda avrebbe obbligato i creditori della fallita a concorrere con i creditori della società, così trovando un ostacolo alla realizzazione delle proprie ragioni, ma nel contempo è mancato qualunque accertamento sull'entità del patrimonio della Gestioni s.r.l. e sulla sua situazione debitoria, con la conseguenza che neanche sotto questo profilo poteva considerarsi provato un pregiudizio per il ceto creditorio.

2.5 Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo al concorso del Ferri nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. La sentenza impugnata deduce infatti la responsabilità dell'imputato dal semplice ruolo di *dominus* dell'impresa senza però approfondire il tema del suo concreto apporto all'operazione di conferimento d'azienda (che peraltro la Corte d'Appello definisce alternativamente "*conferimento senza oneri*" e "*distrazione*" così mostrando un'incertezza di fondo sulla qualificazione del reato come bancarotta fraudolenta per distrazione o bancarotta impropria da operazioni dolose).

2.6 Con il sesto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'Appello ne ha infatti negato il beneficio sulla base della strumentalizzazione da parte del Ferri della giovanissima titolare dell'impresa e su una serie di precedenti che, però, contraddittoriamente, sono stati ritenuti troppo risalenti nel tempo per giustificare l'applicazione della recidiva. Non si è inoltre tenuto conto di un elemento prospettato dalla difesa e cioè la limitata entità del danno patito dai creditori.

2.7 Con il settimo motivo si censura il vizio di motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., con riguardo alla commisurazione della pena accessoria in misura nettamente superiore alla pena principale. A fronte di un'entità di quest'ultima pari a tre anni di reclusione, infatti, la pena accessoria è stata indicata in cinque anni senza però fornire alcuna spiegazione effettiva in ordine a tale scollamento.

2.8 Si deduce inoltre vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., con riguardo al rigetto della richiesta di sostituzione della reclusione con una delle pene previste dall'art. 20 *bis* cod. pen. La Corte d'Appello ha sottolineato l'assenza di esplicita dichiarazione dell'imputato o di procura del difensore, trascurando che il Ferri era presente in aula quando la richiesta è stata formulata. Inoltre, nel merito della richiesta, si è posto l'accento esclusivamente sulla personalità deviante dell'imputato e, dunque, manca sul punto una motivazione sufficientemente approfondita.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore di parte civile ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di questo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.

1 La sentenza impugnata, al pari dell'originaria imputazione, contiene un errore di diritto nella parte in cui fonda la responsabilità dell'imputato sul riconoscimento della qualifica soggettiva di amministratore di fatto. La figura dell'amministratore è peculiare dell'impresa esercitata in forma societaria e, per quanto qui rileva, è oggetto di una specifica ipotesi di estensione della responsabilità penale per i fatti di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 223 l. fall., che fa appunto riferimento, fra l'altro, agli amministratori "*di società dichiarate fallite*". L'amministratore di fatto è, dal canto suo, nozione di elaborazione giurisprudenziale che si muove comunque nel solco dell'esercizio dell'impresa da parte di società. La sentenza impugnata, per avvalorare l'attribuzione di tale qualifica al Ferri, esplicita numerosi rinvii a norme, sia penali che extra-penali, che nondimeno presuppongono il riferimento alla disciplina delle società (si pensi all'art. 2639 cod. civ., agli artt. 147, 2° comma e 223 e seguenti l. fall.: p. 5 sentenza cit.). Detto questo, appare evidente l'erroneità dell'impostazione di fondo della Corte d'Appello, visto che, nel caso di specie, si tratta del fallimento non di una società ma di un'impresa individuale. E' altrettanto indubbio che sia la legge penale speciale sia l'elaborazione giurisprudenziale che su di essa si è innestata non ignorino il fenomeno dell'ingerenza nell'attività d'impresa da parte di un soggetto che, formalmente, non rivesta la qualità di imprenditore individuale. Si tenga conto dell'art. 227 l. fall., che prevede l'estensione all'istitutore, figura a sua volta disciplinata dall'art. 2203 cod. civ., della responsabilità per taluni reati fallimentari (peraltro senza necessità, a tal fine, di una formale estensione della dichiarazione di fallimento: v., al riguardo, la pronuncia di questa Sezione n. 29585 del 14/5/2014, RV 260491-

01). Si considerino altresì la fattispecie dell'imprenditore occulto e della possibilità, ripetutamente presa in esame dalla giurisprudenza di questa Corte, di un concorso dell'*extraneus* nel reato di bancarotta fraudolenta documentale o per distrazione (v., *ex multis*, 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156 – 02). Ebbene, appare evidente che, a causa dell'erronea attribuzione al Ferri della qualifica di amministratore di fatto, la sentenza impugnata ha omissso l'esame dei profili fin qui elencati, lasciando completamente in ombra, di conseguenza, il tema dell'individuazione e del connesso inquadramento giuridico della responsabilità penale del Ferri. Il vizio è pertanto duplice: da un lato, vi è l'erronea applicazione al caso concreto delle disposizioni in materia di responsabilità penale dell'amministratore della società; dall'altro, in stretto collegamento con il profilo appena esaminato, sono ravvisabili l'erroneità e il difetto della motivazione con riferimento ai presupposti e alla qualificazione del titolo della responsabilità penale.

2. Per le ragioni fin qui spiegate il ricorso deve essere accolto, con parallelo assorbimento di tutti i motivi successivi al primo: la sentenza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari che, nel motivare circa il ruolo da attribuire al Ferri, nella libera valutazione delle emergenze probatorie, si atterrà ai principi di diritto sin qui illustrati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

Così è deciso, 13/04/2026

Il Consigliere estensore
RICCARDO NERUCCI

Il Presidente
ROSSELLA CATENA